



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008

D.M. 13/4/2011



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:

- 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonome e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



REMINDER



POSIZIONE GIURIDICA del Volontario

Quando il volontario di Protezione Civile indossa una “divisa”, in senso generale quando è **in servizio (regolarmente attivato)**, come viene visto dalla legge?

Un volontario in servizio assume una posizione qualificata giuridicamente.

La legge penale prevede tre qualifiche soggettive rilevanti di soggetti che svolgono o hanno a che fare con una funzione pubblica.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO - ART. 358 C.P. -

Sono incaricati di pubblico servizio coloro i **quali prestano un pubblico servizio ma senza i poteri tipici della pubblica funzione**. Tutti coloro che svolgono un pubblico servizio caratterizzato da un'attività **esecutiva**, senza i poteri del pubblico ufficiale, attività che va a soddisfare finalità pubbliche di utilità sociale ad es. conducente di un mezzo pubblico, stradino cantoniere dell'ANAS, custode di un cimitero, dipendente delle poste.



PUBBLICO UFFICIALE

PUBBLICO UFFICIALE

- ART. 357 C.P. -

Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione **legislativa, giudiziaria o amministrativa**; coloro che esprimono la volontà della P.A. attraverso poteri **autoritativi, deliberativi certificativi** (concessioni, perquisizioni).

ad es. ufficiale di stato civile, il notaio, le forze dell'ordine, il sindaco in qualità di ufficiale di governo.



INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Essere un **INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO** comporta **maggiori diritti e maggiori obblighi o doveri**; le proprie azioni o omissioni vengono valutate dalla legge in modo più severo in quanto svolte da un soggetto chiamato per sua funzione a ricoprire un ruolo per il quale e' formato e per il quale gli vengono fornite attrezzature, sistemi e dispositivi tecnici idonei.

Il volontario svolge i propri compiti ben sapendo quali sono i propri limiti e le proprie competenze: **a differenza di un privato cittadino ci si aspetta che il volontario sappia cosa sta facendo!**



NON E' UN PUBBLICO UFFICIALE

Il volontario di PC non è **PUBBLICO UFFICIALE**.

Collabora con le proprie competenze con i VVF e le forze dell'ordine. Non può agire da pubblico ufficiale e un cittadino, seppur in difficoltà o in emergenza, non può pretendere che egli lo faccia.

Il volontario di PC non deve perché non può, non è abilitato a :

- ❖ chiedere i documenti
- ❖ effettuare perquisizioni
- ❖ elevare contravvenzioni



LA DIVISA e LA FORMAZIONE

La “divisa” della PC non abilita nessuno ad essere **medico, vigile del fuoco, agente di polizia!**

Un volontario di PC è formato per svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità, diligenza, spirito di collaborazione nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità preposte secondo i regolamenti delle singole organizzazioni, la normativa specifica in materia e l’ordinamento legislativo generale.



La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008

D.M. 13/4/2011

La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza non **prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La **prevenzione oggettiva**

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)



La **prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa**

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali


- ❖ attività di consulenza
- ❖ **programmazione** della gestione della sicurezza
- ❖ eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- ❖ **programmazione** delle misure di sicurezza
- ❖ **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- ❖ contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- ❖ **informazione, formazione e addestramento**
- ❖ **controllo sanitario**
- ❖ **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**



Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- ❖ una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;**
- ❖ la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- ❖ la procedimentalizzazione degli **obblighi di prevenzione;**
- ❖ una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile**, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011**, che tiene in debita considerazione le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività.





Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **alle organizzazioni di volontariato della protezione civile**, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- ❖ Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- ❖ Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- ❖ Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle associazioni di volontariato della protezione civile, ai

Cosa c'è da notare:

Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le particolari condizioni di lavoro dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale

- ❖ Tenere conto delle particolarità del lavoro svolto dai volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale, e delle loro esigenze, in particolare in materia di sicurezza e salute, e di formazione, informazione e aggiornamento.
 - ❖ Ritenuto che le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, applicate ai volontari di protezione civile, non sono applicabili in quanto tali, ma vanno interpretate e applicate in modo da garantire la tutela della sicurezza e salute dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale, e delle loro esigenze, in particolare in materia di sicurezza e salute, e di formazione, informazione e aggiornamento.
 - ❖ Ritenuto che le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, applicate ai volontari di protezione civile, non sono applicabili in quanto tali, ma vanno interpretate e applicate in modo da garantire la tutela della sicurezza e salute dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale, e delle loro esigenze, in particolare in materia di sicurezza e salute, e di formazione, informazione e aggiornamento.
- della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali e' stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)



Cosa dice la Normativa

L'applicazione del D.Lgs. 81/2008, come opportunamente «rimodulato», non può in ogni caso comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.

Nicola Angelini

Coordinamento del Volontariato di P.C.

Direzione Regionale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza





Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- ❖ «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- ❖ «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;
- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce alcune parole chiave

che si trovano nella norma:

Formazione, informazione e
addestramento

dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità** e **indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale

Cosa c'è da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di urgenza e tempestività in alcune attività di protezione civile che possono essere imprevedibili e indeterminate ovvero...

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano l'intervento dei volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana, del soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco,

In azienda c'è il DVR
(documento valutazione rischi)
ma in Protezione Civile non
esiste qualcosa di simile

- necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
- imprevedibilità** e **indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
- necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** nell'attuazione delle misure di prevenzione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 223 e alle disposizioni di attuazione emanate con il decreto-legge 11 settembre 2001, n. 223, e alle disposizioni di attuazione dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)

Si può omettere formalismi ma
devono esserci procedure
operative (no improvvisazione)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **il volontario** della protezione civile aderente alle organizzazioni **e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone**, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, **conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.**
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.**



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di cui sono investite.
co
no
n.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.**
ad
at
de
de
su
fo
e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
1
01,
ira
ne,
ure
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.**



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **il volontario** della protezione civile aderente alle organizzazioni **e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2**, *fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone*, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, *conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione*.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4**, *salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale*.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva** formazione, informazione e addestramento,

Cosa c'è da notare:

l'organizzazione (cioè il legale rappresentante) **e' responsabile** che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, informato sullo scenario e abbia e usi i DPI adatti

2. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.

Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari

di rischio
dei comuni
nonché
compiti
30 giugno
materie

Gli ambienti operativi in cui agiscono i volontari di protezione civile non sono considerati ambienti di lavoro. Per questo il legale rappresentante **non è tenuto a redigere il DVR** (Documento di valutazione dei rischi, art. 28 e 29 d.lgs 81/2008) tipicamente legato ad una sede aziendale.

Di fatto viene sostituito con le procedure operative per scenari e compiti

2. Le organizzazioni, in base ai rischi e ai compiti, individuano le sedi e le attrezzature adatte all'uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, **per scenario di rischio di protezione civile** si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che v

Seco
proc
edizi
Cons
si int
che p
pers
eme

Cosa c'è da notare:
Viene introdotto il concetto di «scenario di rischio» come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.
Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosita'

vile

predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;
- ❖ scenario rischio sismico;
- ❖ scenario rischio vulcanico;
- ❖ scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- ❖ scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- ❖ scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attività di difesa civile.



Scenari e rischi



**Il soccorso in caso di crollo
di strutture, impianti**



Scenari e rischi (2)

Rischio incendio



rischio vulcanico



rischio industriale



Il soccorso in caso di frane, alluvioni










Foto di Cheyenne Curatola






... Pausa ...





Richieste di regione Lombardia



Articolo 4 (Specialità)

1. L'albo si articola nelle seguenti specialità:
- logistica / gestionale;
 - cinofili;
 - subacquei e soccorso nautico;
 - intervento idrogeologico;
 - antincendio boschivo;
 - tele-radiocomunicazioni;
 - nucleo di pronto intervento di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 16/2004;
 - impianti tecnologici e servizi essenziali;
 - unità equestri.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'albo le organizzazioni di volontariato sono classificate operative se il numero dei propri volontari operativi è pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti.

4. L'operatività di cui al presente articolo comporta:

- che l'organizzazione sia composta da almeno cinque volontari operativi;
- che l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
- che sia già iscritta ad una delle sezioni dell'albo da almeno un anno;
- lo svolgimento dell'attività relativa alla specialità scelta, richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- la reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

5. Il mancato o ritardato intervento richiesto dall'autorità competente, da parte di un volontario operativo, deve essere adeguatamente motivato dall'organizzazione di appartenenza.

6. Per mantenere il requisito dell'operatività, le organizzazioni devono svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale deve partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata, le organizzazioni redigono una relazione da inviare alle province o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza.

7. Nel caso di attivazione da parte di autorità di protezione civile, le organizzazioni non sono tenute a quanto previsto dal comma 6 in merito al numero minimo di esercitazioni, fatto salvo l'obbligo della relazione.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale e attività socio-assistenziale;
- ❖ - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- ❖ - informazione alla popolazione;
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e assistenza sanitaria;
- ❖ - uso di attrezzature speciali;
- ❖ - conduzione di mezzi speciali;
- ❖ - predisposizione e somministrazione pasti;
- ❖ - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- ❖ - presidio del territorio;
- ❖ - attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- ❖ - attività formative;
- ❖ - attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- ❖ - attività subacquee;
- ❖ - attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARICOMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - a
- ❖ - a
- ❖ - ir
- ❖ - lo
- ❖ - s
- ❖ - u
- ❖ - c
- ❖ - p
- ❖ - p
- ❖ - s
- ❖ - p
- ❖ - a
- ❖ - a
- ❖ - a
- ❖ - a
- ❖ - a

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso compiti che il volontario può svolgere in base alla formazione che gli viene data. Questo è un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (.....)

(....) **CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI:** A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile **devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza**. Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante** (....).



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a

disciplin
rispett
organi
dall'ar
dell'ar
luoghi

Cosa c'è da notare:
la formazione è essenziale e obbligatoria
e deve contenere tematiche sulla sicurezza.
I volontari devono essere formati e dotati
di adeguati dpi rispetto agli scenari e
compiti su cui saranno impegnati, cioè per
le mansioni che svolgono

(....) C
VOLON
protez
organi
decret

civile e sulla base dei compiti da far svolgere, **sia dotate di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....).**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 **le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti**, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni aventi requisiti di legge**, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 **comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.** (....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Cosa c'è da notare:

la formazione può essere autocertificata
dal legale rappresentante se idonea e
documentata. La non formazione o la non
veridicità delle autocertificazioni
sospende l'organizzazione dalle attività
operative (e pone a rischio il legale
rappresentante)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA'**: I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) , sono **sottoposti al controllo sanitario** disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una **ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute**. In tal senso l'attività di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

CONTENUTI: Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

VISITA MEDICA : Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA'**: I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) , sono **sottoposti al controllo sanitario** disciplinato come

delle

quale

del ci

presid

prom

CONT

inter

minir

VISIT

Cosa c'è da notare:

Il controllo sanitario (da non confondere con la sorveglianza) richiede una sorta di «certificato(**)» che attesti l'idoneità del volontario per gli scenari in cui sarà impiegato. Questa norma è ancora soggetta a variazioni e precisazioni.

riscontro di **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;
- con cadenza almeno **biennale**, per i volontari di eta' **superiore** ai **60** anni.

(.....)

PROCEDURE: L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonche' con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. (.....)

L'esito del controllo sanitario **riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato**, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;

Cosa c'è da notare:

Il medico attesta solo l'idoneità a svolgere un compito, non deve riportare le patologie. Il volontario deve portare l'attestazione al responsabile dell'organizzazione che in base a questa informazione definisce la sua mansione

fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le **organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare**, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, **l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate**.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni** aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la **sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione all'albo, l'organizzazione deve sottoporre periodicamente, a cura del responsabile dell'attività operativa, a un controllo sanitario, effettuato dal medico competente, un'attestazione di idoneità sanitaria.

Cosa c'è da notare:

Il controllo sanitario non è facoltativo ma è obbligatorio e fa parte della dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'albo e per essere operativi.

L'inadempienza porta alla sospensione dell'organizzazione dalle attività

dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari**, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO: Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato **svolgono azioni che li esponano ai fattori di rischio** di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. (.....). (.....) dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari **che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno**. (.....) Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale **dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti**

Cosa c'e' da notare:

La sorveglianza sanitaria e' prevista per volontari che effettuano particolari servizi (es. esposizione ad agenti chimici) oppure per quei volontari che nell'arco di un anno hanno svolto servizi operativi, cioe' esercitazioni pratiche o lavori sul campo, per piu' di 65 giorni (no riunioni di sezione o nucleo)

determinato in 65 giorni di volontariato annui.



Schemi e Considerazioni





Legislazione di riferimento - capisaldi

- ❖ l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che rimanda ad uno specifico decreto molti aspetti specifici del volontariato di protezione civile
- ❖ il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- ❖ il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e i suoi quattro allegati
- ❖ Circolari Regionali



Figure assimilabili

Volontariato	Note
Sindaco o presidente (legale rappresentante)	L'art. 3, comma 3, del decreto individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attività. Il legale rappresentante è il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del decreto.
Capo squadra (solo riconosciuta a livello organizzativo)	Questi rivestono la tipica posizione di garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e vigilare l'attività dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure operative disposte dai responsabili dell'organizzazione.
Volontario	Obbligo del volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.



Cosa dice la Normativa

Il **VOLONTARIO**

fornendo prestazioni personali, volontarie e gratuite (quindi spontaneamente e liberamente agite) in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art.2 della legge 24 febbraio 1992, n.225, **è pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni**, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione (ricevuti).

(art.3, comma 2°, DDIM 13/04/2011)



Regione
Lombardia



Cosa dice la Normativa

Il **Legale Rappresentante** dell'Organizzazione (*Sindaco, Presidente dell'Ente Parco o della C.M., Presidente dell'Associazione*), quale titolare e detentore della capacità di spesa dell'Organizzazione, deve:


- identificare gli **scenari di rischio** in cui operano la OV e i Volontari;
- **identificare i compiti** di ogni singolo volontario;
- garantire l'**informazione**, la **formazione** e l'**addestramento** ai suoi volontari;
- **garantire il possesso di D.P.I.** idonei al volontario;
- garantire il **controllo sanitario** e la **sorveglianza sanitaria** ai suoi volontari.




Chi e che cosa deve fare: legale rappresentante

- ❖ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI SCENARI E LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- ❖ Non essendovi la possibilità di valutare dei rischi su uno scenario identificato e fisso, **la valutazione dei rischi sugli scenari e' generalizzata per macro categorie e prevede l'elaborazione di apposite procedure operative specifiche per tipologia di evento in emergenza**, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze
- ❖ La valutazione considera i sui rischi presumibili
- ❖ La valutazione considera le possibili conseguenze.
- ❖ Sulla base di questa analisi vanno previste le misure generali di tutela

Esempio semplificato di inconveniente - amministrativo



Esempio semplificato di inconveniente - Penale




Come si procede

- ❖ Schemi a blocchi
- ❖ Modulistica
- ❖ Organizzazione




Esempio schematico funzioni e responsabilità



E' una
funzione solo
organizzativa

Esempio schematico operativo





ELABORAZIONE DEI PIANI FORMATIVI

- ❖ Le attività formative per i volontari di protezione civile, e le attività informative e di addestramento ad esse associate, devono essere inquadrare in un **“Piano Formativo”** che raccolga la programmazione, per un determinato arco temporale (semestrale, annuale, pluriennale), delle iniziative alle quali devono partecipare i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale di cui all’art. 1 del D.P.R. 194/2001 (comprensivo degli elenchi, registri ed albi territoriali). Il Piano Formativo deve riportare anche la **‘storia formativa’ dell’associazione**, ricostruendo tutte le iniziative realizzate in tale ambito negli anni precedenti.
- ❖ L’attività di pianificazione formativa deve essere finalizzata ad assicurare, nel tempo, **la formazione e il necessario periodico aggiornamento di tutti i volontari** aderenti con riferimento ai compiti svolti dall’organizzazione di appartenenza e, in essa, dai singoli volontari, nel rispetto degli specifici modelli organizzativi, oltre all’informazione relativa agli scenari di rischio nei quali l’organizzazione può essere chiamata ad intervenire.
- ❖ In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra richiamato, il piano formativo, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile in cui il volontariato opera e ai compiti che gli sono attribuiti, deve contemplare la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego, **conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante**.



Modulistica e registri

- ❖ Descrizione tipo degli scenari di rischio (sismico, inondazione, ecc.) con tipologia dei rischi, DPI da utilizzare, procedure generali di intervento, attrezzature da utilizzare, accortezze da sapere.
- ❖ Registro attrezzature con tempi di manutenzione, manutenzioni avvenute, certif. CE
- ❖ Registro DPI consegnati ai volontari, documento di presa in carico
- ❖ Registro formazioni e addestramenti svolti (data, tipo, numero volontari, docente, ecc)
- ❖ Rapporto formativo e/o addestrativo (contenuti, data, luogo, docente, volontari con firma di presenza, eventuale questionario di verifica)
- ❖ Registro visite mediche svolte dai volontari (data, volontario, ecc.
- ❖ Registro per sorveglianza medica
- ❖ Registro nomine di responsabilità e mansioni definite
- ❖ Scheda "curriculum" volontario dove riportare formazione, addestramenti, mansioni, missioni operative, visite mediche, grado di responsabilità, dpi forniti)
- ❖ Organigramma con identificazioni del legale rappresentante e capi squadra (preposti). In questo contesto il capo squadra che ha l'obbligo e l'autorità per gestire i compiti dei volontari (far fare o non far fare qualcosa a qualcuno)

Valutazione rischio negli scenari

	CAMPO ADDESTRATIVO	Ediz. N° 02 del 10/04/2012 Rev. N° 06 del 18/06/2012
71° Nucleo Volontariato e PC	Associazione Nazionale Carabinieri Brugherio (MB)	Pagina 28 di 63

Allagamenti		
Denominazione	Gli interventi per il drenaggio di acqua consistono, nella maggior parte dei casi, nello svuotamento dei piani bassi delle abitazioni e delle strutture pubbliche, dei sottopassi stradali ecc. dall'acqua accumulatasi a seguito di abbondanti precipitazioni o altre cause.	
Attività	<p>Per gli interventi sono utilizzate delle pompe idrovore autonome, dotate di motore a scoppio, di vario genere e capacità di aspirazione. Le pompe sono generalmente di tipo 'barellato' o montante su carrello.</p> <p>I fattori di rischio sono legati al funzionamento proprio della pompa, quali rumore, parti in movimento, movimentazione carichi pesanti (movimentazione delle motopompe, trasporto degli elementi accessori quali tubi di aspirazione e di espulsione ecc.), parti taglienti, ed in parte alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'intervento di drenaggio per la presenza di fango, accumuli di acqua, impianti elettrici in tensione ecc.</p>	
Attrezzature	Idrovore, tubazioni, raccordi	
Rischi	<p>I fattori di rischio legati all'attività sono:</p> <p>a - Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore</p> <p>b - Movimentazione carichi pesanti</p> <p>c - Parti in movimento</p> <p>d - Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in vista con temperatura superiore a 50°C</p> <p>e - Utilizzo di accessori con parti taglienti</p> <p>f - Superfici scivolose</p> <p>g - Altezza dell'acqua</p> <p>h - Rischio di elettrocuzione</p>	
Misure di sicurezza	Le misure di sicurezza per evitare i rischi sopra elencati consistono nell'adozione di comportamenti adeguati e nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che si riportano di seguito.	
{ a } Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore	I. Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito (cuffie, auricolari, tappi)	
{ b } movimentazione carichi pesanti	<p>I. Non sollevare oggetti con peso >30 kg.</p> <p>II. Gli oggetti con peso >30 kg devono essere sollevati da più persone</p> <p>III. Per sollevare un carico flettere le ginocchia e mai la schiena facendo gravare lo sforzo di sollevamento sulle gambe che non devono essere dritte.</p> <p>IV. Trasportare l'oggetto pesante vicino al corpo</p> <p>V. Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe</p> <p>VI. Non trasportare un carico pesante con una sola mano</p>	
{ c } -parti in movimento	<p>I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani</p> <p>II. Rimozione delle protezioni degli organi in movimento solo con a macchina spenta</p> <p>III.</p>	
{ d } Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in	<p>I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani</p> <p>II. Utilizzo di indumenti protettivi</p> <p>III. Rimozione delle protezioni delle parti calde solo a motore fermo e trascorso il tempo</p>	

	CAMPO ADDESTRATIVO	Ediz. N° 02 del 10/04/2012 Rev. N° 06 del 18/06/2012
71° Nucleo Volontariato e PC	Associazione Nazionale Carabinieri Brugherio (MB)	Pagina 29 di 63

vista con temperatura superiore a 50°C	necessario per il raffreddamento		
{ e } -Utilizzo di accessori con parti taglienti	<p>I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani</p> <p>IV. Utilizzo di indumenti protettivi</p>		
{ f } Superfici scivolose	<p>I. Indossare calzature con suola antiscivolo</p> <p>II. Utilizzare sistemi di sostegno</p> <p>III. Assicurarsi con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza</p>		
{ g } Altezza dell'acqua	<p>I. Indossare stivali idonei</p> <p>II. Verificare con un'asta il livello dell'acqua prima di avanzare</p> <p>III. Assicurarsi con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza</p>		
{ h } Elettrocuzione	I. Sezionare i circuiti di alimentazione elettrica dell'ambiente		
DPI	Tuta	Guanti	Elmetto
	Occhiali	Cuffie	xxxx
	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
Cooperazione con altre strutture e/o organizzazione	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
	NO - preferibile	NO	NO
Criticità	Escoriazioni, contusioni, fratture, annegamento.		



... Domande ...





**Grazie per
L'attenzione**



**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it